

Piano degli Interventi

Variente n. 1

Titolo I: NORME GENERALI	2
Art. 1 - Finalità, obiettivi generali, contenuti	2
Art. 2 – Elaborati del P.I.	3
Art. 3 – Attuazione ed efficacia	4
Art. 4 – Superficie Agricola Trasformabile	5
Titolo II: STRUMENTI DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI	6
Art. 5 – Accordi pubblico privato	6
Art. 6 – Schede Accordi Pubblico Privato	7
Art. 7 – Altezza massima fabbricati (Macrolotto 12, ZTO D1/16 e D1/17)	9
Art. 8 – Vincolo della navigazione aerea	10
Titolo III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	11
Art. 9 – Deroghe	11
Art. 10 – Disposizione transitoria	12
Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni finali	13
ELENCO ABBREVIAZIONI	14
ALLEGATO: ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI ART.6 LR 11/2004	15
Elenco accordi	15

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Comune di Silea è dotato del Piano degli Interventi (PI) a seguito dell'approvazione del PAT con Delibera della Giunta Provinciale n. 160 del 08/08/2016.
2. Il PI è formato dal Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) Vigente per le parti compatibili con il Piano di Assetto del Territorio (PAT), come previsto dall'Art. 48, comma 5bis della LR 11/2004.
3. La Variante n. 1 al PI del Comune di Silea disciplina gli interventi di trasformazione di parti del tessuto del centro urbano e la realizzazione di servizi conseguenti specifici Accordi Pubblico Privato (APP) redatti ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004 oltre alla realizzazione di opere pubbliche e la disciplina di settore riguardante i vincoli generati dalla navigazione aerea.
4. Gli obiettivi della Variante n. 1 al PI sono:
 - a) di pubblico interesse inerenti:
 - l'acquisizione di aree a servizi;
 - la realizzazione di opere pubbliche;
 - b) urbanistici ed edilizi attraverso:
 - il completamento del tessuto edilizio residenziale;
 - lo sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - c) normativi riguardanti:
 - il recepimento della disciplina sulla navigazione aerea.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.I.

1. Il PI è formato da:

ELABORATI GRAFICI E SCHEDATURE

- 1. Zonizzazione PI 5000 - Vigente e proposta di Variante..... scala 1:5 000
- 2. Zonizzazione PI 2000 - Vigente e proposta di Variante..... scala 1:2 000
- 3. Vincoli navigazione aerea scala 1:10 000
- 4. Schede SAU e SAT scala 1:5 000
- 5. Schede Accordi Pubblico Privato (APP)

ELABORATI DESCRITTIVI

- 6. Norme Tecniche Operative Variante n. 1
- 7. Dimensionamento Variante n. 1
- 8. Relazione Programmatica
- 9. Registro Fondiario SAU
- 10. Registro Crediti Edilizi

ELABORATI DI VALUTAZIONE

- 11. VCI. Valutazione di compatibilità idraulica
- 12. VIncA. Relazione tecnica. Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza

ELABORATI INFORMATICI

- 13. DVD banche dati e file pdf elaborati

2. Tra gli elaborati costitutivi del PI, come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:

SCHEDATURE

- 1. Zonizzazione PI 5000 - Vigente e proposta di Variante..... scala 1:5 000
- 2. Zonizzazione PI 2000 - Vigente e proposta di Variante..... scala 1:2 000
- 3. Vincoli navigazione aerea scala 1:10 000
- 4. Schede SAU e SAT scala 1:5 000
- 5. Schede Accordi Pubblico Privato (APP)

ELABORATI DESCRITTIVI

- 6. Norme Tecniche Operative Variante n. 1
- 7. Dimensionamento Variante n. 1
- 9. Registro Fondiario SAU
- 10. Registro Crediti Edilizi

ELABORATI DI VALUTAZIONE

- 11. VCI. Valutazione di compatibilità idraulica
- 12. VIncA. Relazione tecnica. Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza

ART. 3 – ATTUAZIONE ED EFFICACIA

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Silea si articola in PAT e PI.
2. Il PI si attua per mezzo di:
 - a) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - b) Interventi Edilizi Diretti (I.E.D.);
 - c) Opere Pubbliche (OO.PP.);
 - d) atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi degli Artt. 6 e 7 della LR 11/2004.
3. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del PI decadono, come previsto dall'Art. 18 della LR 11/2004, le previsioni concernenti le aree di trasformazione o espansione soggette a PUA non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.
4. Qualora vi sia difformità nelle disposizioni rappresentate e descritte negli elaborati del P.I. o nelle planimetrie del P.I. rispetto allo stato reale dei luoghi, valgono le seguenti regole:
 - per le planimetrie a scala diversa, prevalgono le disposizioni di quelle a scala maggiore (a denominatore minore);
 - tra le planimetrie e le NTO, prevalgono le NTO;
 - tra le NTO e il Dimensionamento, prevale il Dimensionamento;
 - tra le planimetrie del PI e i dati derivanti dal rilievo topografico dei luoghi, ai fini dell'istituzione dei vincoli e della definizione esecutiva dei parametri urbanistici e edilizi previsti dal PI, prevalgono i dati del rilievo topografico.
5. Negli elaborati grafici sono rappresentati i limiti delle aree di vincolo (stradale, idraulico, paesaggistico, etc.): le grafie sono indicative e non costituiscono limite certo, conseguentemente i limiti effettivi dovranno essere verificati puntualmente in sede di redazione dei progetti delle opere per le varie tipologie di vincolo, anche sulla base delle disposizioni vigenti.

ART. 4 – SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Il rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie del Territorio Comunale (STC), calcolato secondo le modalità indicata dall'Atto di Indirizzo di cui all'Art. 50, comma 1, lett. c) della L.R.. 11/2004, determina il limite quantitativo massimo di Superficie Agricola Trasformabile (SAT).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. La Superficie Agricola Trasformabile (SAT), per l'intero territorio comunale, pari a mq 153.088 mq calcolata secondo quanto indicato al precedente comma 1, deve essere considerata come limite non superabile.

TITOLO II: STRUMENTI DELLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI

ART. 5 – ACCORDI PUBBLICO PRIVATO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6.
- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Il Comune nella formazione del PI conforma la propria attività al metodo del confronto e della concertazione assicurando a chiunque la possibilità di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte definite dal progetto di PI. L'Accordo tra soggetti Pubblici e Privati (APP) è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR 11/2004, l'AC può attuare gli obiettivi richiamati nel precedente Art. 1 assumendo proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. I tempi e le modalità per la conclusione degli APP definiti al precedente comma del presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'AC rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di APP con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'Accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di Accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari degli APP ed eventuali cointeressati;
 - d) le proposte di APP che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del PI e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli APP vengono recepiti con il provvedimento di adozione del PI e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.
3. L'AC potrà assumere nel PI proposte di APP e iniziative dei privati (singoli o associati) in deroga alla procedura sopra indicata, sentito il Consiglio Comunale, ove ricorrano condizioni di opportunità e urgenza per la realizzazione degli interventi previsti.
4. Per quanto non disciplinato dalla LR 11/2004 e dalle presenti NTO, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti, della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche.

ART. 6 – SCHEDE ACCORDI PUBBLICO PRIVATO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Assetto del Territorio

DEFINIZIONE

1. Per le aree oggetto di applicazione degli istituti della perequazione e credito edilizio attraverso APP il PI definisce delle schede progettuali a scala adeguata (scala 1:2000) dove le previsioni urbanistiche e perequative.

CONTENUTI E FINALITÀ

2. Le Schede progettuali APP sono articolate in:
 - descrizione localizzazione dell'intervento;
 - individuazione localizzazione dell'intervento su ortofoto e carta della trasformabilità del PAT;
 - descrizione parametri urbanistici;
 - altre prescrizioni;
 - scheda normativa su ortofoto intervento privato;
 - descrizione perequazione;
 - scheda normativa su ortofoto intervento di perequazione.
3. Le Schede APP sono finalizzate a indirizzare la progettazione attuativa e l'applicazione della perequazione urbanistica.

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

4. Nelle Schede APP hanno valore prescrittivo la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:

- descrizione parametri urbanistici;
- altre prescrizioni;
- scheda normativa su ortofoto intervento privato;
- descrizione perequazione.

Nelle Schede APP hanno valore di indirizzo o esemplificativo/informativo la parte descrittiva e alfanumerica riguardante:

- descrizione localizzazione dell'intervento;
- individuazione localizzazione dell'intervento su ortofoto e carta della trasformabilità del PAT;
- scheda normativa su ortofoto intervento di perequazione.

Qualora vi fosse divergenza tra grafici e prescrizioni particolari, prevalgono le prescrizioni particolari.

5. All'interno dei perimetri delle Schede APP gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o Intervento Edilizio Diretto (IED). L'AC può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda, approvando d'ufficio il PUA e formando il Comparto Urbanistico di cui all'Art. 21 della LR 11/2004, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.
6. Rispetto alle Schede APP, i PUA e gli IED possono prevedere delle modifiche di quanto previsto conseguenti alla definizione esecutiva delle strutture e attrezzature previste dalla stessa Scheda, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale, con particolare riferimento alla localizzazione delle funzioni di interesse pubblico.
7. In attesa dell'approvazione degli interventi previsti dalle Schede APP, per gli edifici compresi nelle aree assoggettate a tali Schede sono consentiti:
 - gli interventi di cui all'Art. 3 lettere a), b) c) e d) del DPR 380/2001 per le destinazioni residenziali, con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione;
 - gli interventi di cui all'Art. 3 lettere a) e b) del DPR 380/2001 per le destinazioni produttive e quelli finalizzati all'adeguamento alle norme per l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
8. Ciascuna proprietà delle aree comprese nell'ambito territoriale delle Schede APP partecipa, proporzionalmente alla superficie posseduta, all'edificabilità complessiva e alle spese per le opere di urbanizzazione oltre a garantire il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'APP relativi alla cessione di aree e/o realizzazione di opere perequative.

9. Al PUA o agli IED va allegata una specifica convenzione, vincolante per tutti i soggetti interessati dalla Scheda APP. Tale convenzione deve riportare:
- l'impegno a realizzare gli interventi previsti e le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria espressamente descritte e rappresentate negli elaborati del PI;
 - la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di cui al precedente comma, scomputando il loro costo dalla quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione primaria, fermo restando il pagamento della quota di contributi dovuta per le opere di urbanizzazione secondaria e per il costo di costruzione;
 - l'impegno a cessare e trasferire le attività esistenti all'interno dell'area eventualmente incompatibili;
 - i termini entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste;
 - la quantità e l'ubicazione delle aree da cedere al Comune e/o delle opere perequative da realizzare, così come indicato dalle Schede APP;
 - le sanzioni convenzionali nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
10. Nel caso in cui gli interventi previsti nelle Schede APP siano realizzati attraverso più PUA, Comparti e/o Unità Minime di Intervento (UMI) la progettazione e la convenzione dovranno prevedere le modalità con le quali i soggetti che intervengono anticipatamente si impegnano a garantire le condizioni (realizzazione delle opere di urbanizzazione) di realizzabilità delle previsioni complessive relative all'intero ambito.

ART. 7 – ALTEZZA MASSIMA FABBRICATI (MACROLOTTO 12, ZTO D1/16 E D1/17)

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano di Lottizzazione ZTO D1/16 e D1/17 approvato con DCC n. 32 del 30/09/2002
- Piano Urbanistico Attuativo “Variante Generale al Piano di Lottizzazione ZTO D1/16 e D1/17”, approvato con DCC n. 131 del 29/11/2012
- Piano di Assetto del Territorio - Scheda ATO Insediativo I.3 “Produttivo Commerciale Silea”
- PRG Articolo 35 NTA (divenuto Piano degli Interventi a seguito dell’approvazione del PAT ai sensi del comma 5bis, articolo 48, LR 11/2004)

DEFINIZIONE

1. Trattasi della variazione del parametro relativo all’altezza massima (da 15 ml a 36 ml) dei fabbricati realizzabili nel Macrolotto n. 12 oggetto del Piano di Lottizzazione riguardante le ZTO D1/16 e D1/17, approvato con DCC n. 32 del 30/09/2002, e di una successiva Variante Generale al Piano di Lottizzazione, approvata con DCC n. 131 del 29/11/2012.
2. La modifica dell’altezza massima di cui al precedente comma 1 è volta recepire l’Atto Unilaterale d’Obbligo del 28/08/2012 proposto dalla ditta Fassina Immobiliare Srl, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 10/09/2012 avente ad oggetto “Attuazione procedure deliberazione C.C. n. 28 del 27 giugno 2012. Recepimento atto unilaterale d’obbligo” e riconfermato con Atto Unilaterale d’Obbligo del 27/10/2016 di Fassina Immobiliare SpA.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

3. A parziale modifica dell’Articolo 35 delle NTA del PRG nel Macrolotto n. 12 della Variante Generale al Piano di Lottizzazione riguardante le ZTO D1/16 e D1/17 è consentita un’altezza massima dei fabbricati pari a 36 m.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

4. L’aumento dell’altezza dei fabbricati nel suddetto Macrolotto n. 12 è subordinato al rispetto degli obblighi assunti nell’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto il 28/08/2012 e approvato con DGC n. 105 del 10/09/2012.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Articolo, trova applicazione quanto previsto nell’Articolo 35 delle NTA del PRG.

ART. 8 – VINCOLO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

DEFINIZIONE

1. Il Comune di Silea è interessato dai vincoli, previsti dall'Art. 707 del Codice della Navigazione (Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265" e Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione"), relativi alla presenza di ostacoli ed ai potenziali pericoli per la navigazione aerea afferenti gli aeroporti di Treviso "Antonio Canova" e di Venezia "Marco Polo".

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le mappe di vincolo, approvate con provvedimento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC 012/IOP/MV del 06/12/2011 per l'aeroporto di Venezia "Marco Polo"; ENAC prot. 180001-P del 04/12/2015 per l'aeroporto di Treviso "Antonio Canova") contengono le limitazioni operanti nel territorio comunale per le diverse tipologie di intervento relative a:
 - a) ostacoli per la navigazione aerea:
 - aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli a quota variabile: sono riportate le quote massime delle nuove edificazioni al fine di rispettare le superfici di delimitazione degli ostacoli. La quota massima di edificazione nelle aree comprese tra le due linee di isolivello deve essere determinata per interpolazione lineare tra le due quote limitrofe indicate.
 - aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli orizzontali: la quota massima di edificazione consentita è pari a 161 m s.l.m. (aeroporto di Treviso) e 146,65 m s.l.m. (aeroporto di Venezia);
 - b) pericoli per la navigazione aerea:
 - discariche;
 - attività che possono attrarre fauna selvatica nell'intorno aeroportuale (quali impianti di depurazione, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette, piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa, industrie manifatturiere, allevamenti di bestiame);
 - manufatti con finiture esterne riflettente e campi fotovoltaici;
 - ciminiere con emissione di fumi;
 - antenne ed apparati radioelettrici irradianti che prevedono l'emissione di onde elettromagnetiche;
 - sorgenti laser e proiettori ad alta intensità;
 - impianti eolici.
3. Negli elaborati cartografici è riportata la fascia soggetta a limitazioni così come individuata dai provvedimenti ENAC.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

4. All'interno della fascia soggetta a limitazioni del Comune di Silea, nei termini indicati dai sopraccitati provvedimenti dell'ENAC o successive integrazioni e modifiche, sono soggette alla preventiva autorizzazione di ENAC, che valuterà la sussistenza di condizioni di potenziale pericolo per la navigazione aerea e la accettabilità del livello di rischio associato, i progetti riguardanti l'esercizio di nuove attività e/o realizzazione di nuovi manufatti, come precisati nei provvedimenti ENAC, la cui tipologia e relativa ubicazione siano ricomprese nel seguente elenco:
 - discariche;
 - attività che possono attrarre fauna selvatica nell'intorno aeroportuale (quali impianti di depurazione, laghetti e bacini d'acqua artificiali, canali artificiali, produzioni di acquicoltura, aree naturali protette, piantagioni, coltivazioni agricole e vegetazione estesa, industrie manifatturiere, allevamenti di bestiame);
 - manufatti con finiture esterne riflettente e campi fotovoltaici;
 - ciminiere con emissione di fumi;
 - antenne ed apparati radioelettrici irradianti che prevedono l'emissione di onde elettromagnetiche;
 - sorgenti laser e proiettori ad alta intensità;
 - impianti eolici.
5. Le valutazioni dell'ENAC sui progetti relativi a insediamenti e manufatti indicati al punto precedente saranno resi nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

TITOLO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 9 – DEROGHE

1. Il Comune può rilasciare permessi a costruire in deroga alle presenti NTO, ai sensi dell'Art. 14 del DPR 380/2001, quando essi riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico e purché non comportino una modifica delle destinazioni di zona.
2. Il rilascio del permesso a costruire deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio Comunale e l'avvio del procedimento deve essere comunicato agli interessati ai sensi dell'Art. 7 della L. 241/1990.

ART. 10 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Dalla data di adozione della presente Variante n. 1 al PI e fino alla sua entrata in vigore, si applicano le normali misure di salvaguardia.
2. Per tutti i permessi a costruire rilasciati si intendono confermate le norme vigenti all'atto del rilascio, alle quali si potrà fare riferimento anche in caso di variante, purché l'inizio lavori avvenga entro i termini di legge.
3. Nel caso di decadenza del permesso a costruire per mancata osservanza dei termini di inizio dei lavori, il nuovo permesso a costruire dovrà obbligatoriamente essere conforme alle presenti NTO; nel caso di decadenza per mancata osservanza dei termini di fine lavori il nuovo permesso a costruire per ultimazione potrà fare riferimento alle norme vigenti all'atto del rilascio del permesso a costruire o della concessione originari esclusivamente per i volumi già realizzati anche se non ultimati.
4. Per gli interventi compresi all'interno delle zone oggetto di PUA in vigore, ai sensi dell'Art. 18, comma 9 della LR 11/2004, sono confermate le norme vigenti al momento di approvazione da parte del Consiglio Comunale del PUA. È comunque sempre ammessa la facoltà di applicare i nuovi indici più favorevoli contenuti nelle presenti NTO.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il PI e le sue varianti diventano efficaci 15 giorni dopo la loro pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.
2. L'entrata in vigore della Variante n. 1 al PI determina l'abrogazione delle previsioni del PI Vigente (ai sensi del precedente Art. 1) limitatamente alle parti incompatibili con la Variante.

ELENCO ABBREVIAZIONI

A.C.	Amministrazione Comunale
A.P.P.	Accordo Pubblico privato ai sensi dell'Art. 6 della LR 11/2004
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
G.U.	Gazzetta Ufficiale
I.R.V.V.	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
M.C.S.	Mercalli–Cancani–Sieberg (scala di misura terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
N.T.O.	Norme Tecniche Operative
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.A.	Piano Ambientale
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.S.R.	Programma Sviluppo Rurale
P.T.C.P.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.T.	Superficie Agricola Trasformabile
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
S.T.C.	Superficie Territorio Comunale
S.U.A.P.	Sportello Unico Attività Produttive
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.Inc.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee

ALLEGATO: ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AI SENSI ART.6 LR 11/2004

ELENCO ACCORDI

1. Accordo “Marini” località Capoluogo
2. Accordo “Morandin – Davanzo” località Sant’Elena